



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente	Giuseppe	Galati
V. Presidente	Luca	Zia
Assessori	Renato	Chiasso
	Giuseppe	Conti
	Massimo	Doppola
	Osvaldo	De Seta
	Antonio	De Per
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **3596** del **22 NOV. 2005**

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004: Requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi - riferisce quanto segue.

Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche l'aggiornamento e/o revisione dei "requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport", fattispecie prevista dal D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004. E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro, del quale sono state chiamate a far parte le rappresentanze sia di strutture pubbliche che private. I requisiti, licenziati a livello di proposta dal predetto gruppo, e che ora si avvale della valutazione ed approvazione della Giunta, sono considerati validi per la valutazione della qualità delle strutture che erogano prestazioni di medicina dello sport.

Il documento, i cui contenuti si sottopongono, con il presente provvedimento, all'approvazione della Giunta Regionale modifica e integra il Manuale di attuazione approvato con D.G.R. n. 2501/2004, comportando la modifica delle liste di verifica contenente i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport e la classificazione delle strutture.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Fatto il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- VISTA la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- VISTO il D. Leg.vo n. 229/1999;
- VISTA la D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994;
- VISTA la circolare regionale n. 28 del 22 settembre 1994, protocollo 3249/ 20112;

Mod. B - copia

DELIBERA

- 1 di approvare la classificazione delle strutture di medicina dello sport come descritto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, modificando la D.G.R. n. 2501/2004, in:
 - strutture di medicina dello sport di primo livello.
 - strutture di medicina dello sport di secondo livello.
 - strutture di medicina dello sport di terzo livello.Si precisa che tale identificazione va a sostituire la classificazione delle strutture di medicina dello sport di tipo A e B previste dalla D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994.
- 2 di approvare i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport come risultanti dal documento **Allegato A**, parte integrante del presente atto, modificando la D.G.R. n. 2501/2004;
- 3 di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare le liste di verifica, parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002;
- 4 si confermano i contenuti della circolare n. 28 del 12 settembre 1994 protocollo 32491/20112 che fa parte integrante della D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994. Più precisamente l'atleta, in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato dal medico dello sport di un ambulatorio privato, dovrà recapitare il suddetto certificato al servizio di medicina dello sport, o in mancanza di questo all'ufficio del coordinatore sanitario della propria Azienda U.L.S.S. di residenza.
L'Azienda U.L.S.S. provvederà a controllare che il certificato sia stato rilasciato da strutture abilitate e da medici dello sport inseriti nell'albo regionale e tratterrà copia del certificato nei propri archivi.
In mancanza dei requisiti (inserimento dell'Albo Regionale) di cui sopra, l'Azienda U.L.S.S. non apporrà la convalida amministrativa ed il certificato non potrà essere ritenuto valido.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

II. SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



MV/mv
del Servizio Ambul Med Sport

Mod. B - copia

pag. 2 / Dgr n. 1000 del 28/11/2005



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 8ª legislatura

Dgr n. 3545 del 27/10/2005



ALLEGATO A

MEDICINA DELLO SPORT

Definizione: strutture che erogano prestazioni sanitarie di medicina dello sport, dirette ad accertare e certificare l'idoneità all'esercizio delle singole pratiche sportive agonistiche e non agonistiche.

L'autorizzazione all'esercizio è un pre-requisito indispensabile per richiedere l'iscrizione all'albo regionale.

Vengono individuati tre livelli di strutture, distinti per complessità crescente.

Strutture di medicina dello sport di primo livello

Definizione: Ambulatori che svolgono attività al fine di rilasciare

- certificati di idoneità agonistica, secondo i protocolli condivisi, ad esclusione dei portatori di disabilità motoria.
- Certificati di idoneità non agonistica

In aggiunta ai requisiti minimi generali/specifici previsti per gli ambulatori specialistici sono richiesti:

Requisiti Tecnologici:

deve essere presente almeno la seguente dotazione:

- o Lettino
- o Lavandino
- o Fonendoscopio
- o Martelletto
- o Bilancia
- o Statimetro
- o Sfigmomanometro
- o Tavola ottometrica decimale
- o Tavola di Ishihara
- o Spirometro
- o Ripiano o tavolo e Multistix per l'esecuzione dell'esame urine.
- o Gradino alto 30 cm
- o Gradino alto 40 cm
- o Gradino alto 50 cm
- o Elettrocardiografo

Allegato A alla

Dgr n. 3535 del 22 NOV. 2005

pag. 2/3



- o Cicloergometro (per prove ergometriche massimali dei soggetti over 35 anni) o tapis roulant
- o Defibrillatore

Requisiti Organizzativi:

Il responsabile deve essere un medico specialista in medicina dello sport o medico in possesso dell'attestato di cui alla L. n°1099 del 26/10/1971

Il medico certificatore-visitatore deve essere specialista in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui alla L.26/10/1971 N° 1099.

Dev'essere indicato il nominativo del consulente cardiologo presso la struttura.

Strutture di medicina dello sport di secondo livello

Definizione: Ambulatori che svolgono oltre alle attività previste nel 1° livello:

- accertamenti cardiologici integrativi
- rilascio dei certificati di idoneità agonistica e non agonistica ai disabili

In aggiunta ai requisiti previsti per la struttura di 1° livello devono essere inclusi:

Requisiti tecnologici-strumentali:

- deve essere presente almeno la seguente dotazione strumentale:
 - o ecocolordoppler
 - o ecg holter
 - o ergometro a manovella

Requisiti organizzativi:

Deve essere presente un protocollo di collaborazione con un cardiologo.

Strutture di medicina dello sport di terzo livello

Definizione: Ambulatori che possono svolgere oltre alle attività previste nel 1° e 2° livello:

- protocolli di valutazione funzionale (indicare quali protocolli)
 - attività di diagnosi e cura
-

Allegato A alla

Dgr n. 0875 del 27 MAR 2015

pag. 3/3



In aggiunta ai requisiti previsti per la struttura di 2° livello devono essere inclusi:

Requisiti tecnologici:

Queste strutture devono essere dotate delle attrezzature specifiche per la valutazione funzionale (specificare quali attrezzature sono presenti presso la struttura)

Requisiti organizzativi:

Devono essere previsti dei protocolli di collaborazione con altri specialisti (specificare quali protocolli sono in essere presso la struttura)